

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI  
VERONA**

**REGOLAMENTO INTERNO**

*ART. 1 – Oggetto del regolamento e richiami normativi*

*1.1* Questo regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona (di seguito definito con l'acronimo **CDVR**), e dei Collegi di Disciplina nei quali è articolato (di seguito indicati con l'acronimo **ColIDVR**).

*1.2* Sia la composizione che la nomina dei membri del CDVR sono regolamentati dal DPR 137/2012 e dal Regolamento attuativo 16.11.2012 del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (**CNAPPC**) e successivi provvedimenti modificativi.

*1.3* Le leggi ed i regolamenti statuti e del CNAPPC conservano integralmente la loro efficacia, mentre questo regolamento integra, specifica ed interpreta tali fonti normative.

*1.4* In particolare, il procedimento a carico degli iscritti resta disciplinato in via generale dalle “Linee Guida ai procedimenti disciplinari 2014” del CNAPPC e successive modifiche ed integrazioni che verranno automaticamente recepite, dalla Legge n. 1395/1923, dal Regio Decreto n. 2537/1925, dal DPR n. 328/2001, dal DPR n. 169/2005 e dal DM 10.11.1948 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dal Decreto luogotenenziale n. 382/1944 e dalla Legge n. 536/1949 che si riferisce alla morosità degli iscritti.

Il CDVR ed il ColIDVR sono titolari dell'azione disciplinare che esercitano in conformità alle normative citate, così come integrate dal presente regolamento.

## *ART. 2 – Consiglio di Disciplina*

2.1 Il CDVR opera collegialmente definendo le linee programmatiche, deliberando su eventuali modifiche ed integrazioni del presente regolamento e su ogni attività utile per una più efficace e giusta azione disciplinare; le delibere del CDVR sono impegnative per i ColldVR.

2.2 il CDVR opera con indipendenza di giudizio ed autonomia, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del regolamento.

2.3 I Consiglieri assumono l'obbligo di mantenere segrete le informazioni conosciute nell'espletamento del mandato.

2.4 I consiglieri sono tenuti a mantenere un comportamento consono al ruolo che sono chiamati a svolgere ed operano al fine che i provvedimenti disciplinari loro assegnati si svolgano con la massima celerità nel rispetto delle norme e dei diritti delle parti.

2.5 I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del CDVR sono svolti dal personale messo a disposizione dell'Ordine, come per legge.

2.6 Le sedute del CDVR vengono tenute nei locali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine.

## *ART. 3 – Presidenza del CDVR*

3.1 Il CDVR è presieduto dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono svolte in conformità alle previsioni dell'art. 8, comma 4, del DRP 137/2012, dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, comunque, di anzianità in caso di consigliere non architetto, salva la possibilità del chiamato di rinunciare all'incarico.

3.2 Il Presidente del CDVR

a) convoca il CDVR in seduta plenaria almeno ogni sei mesi, comunque nel caso in cui debbano essere decise direttive di conformità;

- b)* predisporre l'ordine del giorno delle sedute del CDVR, dirige e modera la discussione in seno al CDVR, stabilisce l'Ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;
- c)* redige, sentiti i Presidenti dei CollDVR, una relazione annuale sull'attività disciplinare svolta;
- d)* presenta al CDVR eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
- e)* assegna le pratiche ai singoli CollDVR secondo un criterio di rotazione, esperienza, tenendo conto del carico di lavoro dei Collegi e delle eventuali incompatibilità;
- f)* in casi di particolare complessità dispone che le questioni siano trattate dal CDVR nella sua collegialità;
- g)* vigila sul funzionamento dei CollDVR;
- h)* può convocare in qualsiasi momento l'iscritto e la parte esponente per acquisire informazioni, anche scritte e documentate, con riserva di poterle utilizzare, verificando l'opportunità di dare corso al procedimento disciplinare od archiviare l'esposto per evidente insussistenza delle accuse, che non appaiano neppure in astratto configurare un illecito disciplinare; può altresì richiedere preliminarmente alla parte esponente di fornire la documentazione ritenuta necessaria al fine dell'istruttoria;
- i)* mantiene i rapporti con il Consiglio dell'Ordine e con le altre istituzioni;
- l)* rappresenta il CDVR in incontri, seminari, corsi, convegni.

#### *ART. 4 – Segretario del CDVR*

*4.1* Le funzioni di segretario del CDVR, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPR 137/2012, sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo, fatta salva la rinuncia da parte del Consigliere designato.

*4.2* Il Segretario cura la tenuta dei registri contenenti le notizie di illecito disciplinare pervenute al CDVR.

## *ART. 5 – Collegi di Disciplina*

5.1 Il CDVR si compone, come per legge, di cinque ColldVR, identificati come primo, secondo, terzo, quarto e quinto, ciascuno composto da tre consiglieri.

5.2 L'assegnazione dei consiglieri ai singoli ColldVR è effettuata dal Presidente del CDVR secondo criteri di opportunità e competenza.

5.3 Ogni ColldVR è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, ovvero di anzianità in caso di componente non architetto e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'albo, fatte salve le possibilità di rinuncia alla carica.

5.4 La convocazione di ciascun ColldVR è disposta dal relativo Presidente ed è comunicata ai suoi membri tramite posta elettronica ordinaria con almeno cinque giorni di preavviso; la convocazione può avvenire anche in via informale e la seduta è valida con la presenza di tutti i membri del ColldVR.

5.5 Il Presidente del ColldVR assicura il rispetto dei principi del procedimento disciplinare, osserva e fa osservare la legge ed il presente regolamento e svolge le funzioni di responsabile del procedimento, anche in ordine all'eventuale richiesta di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati.

5.6 Il Presidente del ColldVR, inoltre:

- a) procede con le convocazioni dei soggetti interessati al procedimento disciplinare;
- b) riceve dal CDVR ogni atto e documento attinente ai procedimenti disciplinari assegnati al Collegio;
- c) in caso di procedimento disciplinare nomina un relatore, individuandolo in sé stesso o in altro membro del ColldVR;
- d) dirige il procedimento, modera la discussione in seno al ColldVR, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;

e) cura la comunicazione e la pubblicazione delle decisioni disciplinari adottate dal ColIDVR.

5.7 Il ColIDVR è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza.

#### *ART. 6 – Segreteria dell’Ordine*

6.1 La Segreteria dell’Ordine provvede a coadiuvare il CDVR ed i ColIDVR nel loro operato, mettendo a disposizione la documentazione e conservando le pratiche con le opportune garanzie per la riservatezza dei documenti. Annota in un apposito registro la data in cui è pervenuta una segnalazione ed il relativo numero progressivo da assegnarsi alla pratica.

#### *ART. 7 – Sedute del CDVR*

7.1 Il CDVR si riunisce sulla base delle convocazioni del Presidente.

7.2 Le convocazioni sono comunicate ai Consiglieri, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta; la comunicazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione, nonché l’ordine del giorno della seduta.

7.3 In caso di urgenza, ovvero in caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del CDVR, il Presidente può convocare una seduta straordinaria del Consiglio, con preavviso di tre giorni prima della data fissata, motivando l’urgenza.

7.4 Le sedute del CDVR sono validamente costituite con la maggioranza dei Consiglieri di disciplina e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti validi prevale il voto del Presidente.

7.5 Le votazioni sono palesi; se viene avanzata richiesta di voto segreto da almeno un terzo dei Consiglieri presenti, secondo motivazioni verbalizzate, il CDVR può deliberare a maggioranza il voto segreto.

7.6 Delle sedute viene redatto apposito verbale dal Segretario del Consiglio medesimo, che riporti la deliberazione, la dichiarazione di voto ed i risultati; ove l'argomento comporti la valutazione del comportamento di uno o più iscritti la verbalizzazione è riservata, salvo specifica richiesta dell'interessato ritenuta accoglibile dal Presidente.

7.7 Il Presidente, verificata la presenza del numero legale di Consiglieri per la validità della seduta, apre i lavori e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno, apre la discussione, ne riassume i contenuti e pone l'eventuale delibera al voto dei Consiglieri.

7.8 In caso di impossibilità a partecipare alle sedute del CDVR, i Consiglieri ne daranno comunicazione scritta alla segreteria del Consiglio dell'Ordine. Dopo tre assenze ingiustificate, ovvero dopo otto assenze giustificate, il Consigliere sarà sostituito dal primo membro supplente, il quale sostituirà il consigliere dimissionario anche all'interno del ColldVR cui era stato assegnato.

#### *ART. 8 – Astensione e ricusazione*

8.1 Qualora un componente del ColldVR, investito della trattazione di una pratica disciplinare, si trovi in conflitto di interessi, ovvero nell'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., art. 8 comma 3 DPR 137/2012, ovvero art. 5 Regolamento attuativo Consiglio Nazionale Architetti del 16.11.2012, deve comunicarlo agli altri componenti del Collegio, astenendosi dalla partecipazione alle riunioni. Il componente può comunque chiedere di essere sostituito, sussistendo gravi ragioni di opportunità. Il Presidente del ColldVR ne dà comunicazione al Presidente del CDVR.

8.2 Se il Consigliere non si astiene, l'incolpato potrà ricusarlo con istanza contenente l'indicazione delle prove da presentare al CDVR; tale istanza dovrà contenere i motivi della ricusazione ed essere presentata almeno sette giorni prima della data fissata per l'audizione disciplinare dell'interessato.

8.3 L'istanza di ricusazione è comunicata dal CDVR al Consigliere ricusato con invito a fornire, entro quattro giorni, eventuali deduzioni scritte.

8.4 Sulla sussistenza dei motivi di ricusazione decide il CDVR in assenza dell'interessato, anche assunte, se necessario, informazioni, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza; la decisione può essere impugnata dall'interessato entro 30 giorni avanti il Consiglio Nazionale di Disciplina; dalla presentazione dell'istanza di ricusazione e fino alla decisione definitiva sulla stessa, il procedimento disciplinare è sospeso.

8.5 I Consiglieri astenuti o ricusati vengono sostituiti dal Presidente del CDVR, mentre gli atti eventualmente compiuti con la partecipazione del Consigliere astenuto o ricusato sono inutilizzabili ai fini del procedimento.

#### *ART. 9 – Avvio del procedimento disciplinare*

9.1 Il CDVR istruisce e decide le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona, esercitando la funzione disciplinare negli altri casi stabiliti dalla legge. Se gli esposti disciplinari riguardano componenti del CDVR, ovvero Consiglieri dell'Ordine della provincia di Verona, la questione disciplinare verrà trattata dal CDD dell'Ordine più vicino (art. 49 R.D. 2537/1925) al quale il Presidente del CDVR trasmetterà la pratica.

9.2 In caso di esposto disciplinare relativo all'attività svolta da un CTU, oltre a proseguire il procedimento nei confronti dell'iscritto, il Presidente del CDVR trasmetterà la pratica al Presidente del Tribunale competente.

9.3 Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del CDVR che venga comunque a conoscenza di abusi o mancanze, ovvero sarà attivato a seguito di:

a) segnalazione del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio Nazionale e degli enti di previdenza;

- b) segnalazione del Pubblico Ministero;
- c) sentenze o provvedimenti della Magistratura;
- d) segnalazioni inoltrate dagli iscritti, enti pubblici o soggetti interessati;
- e) segnalazioni provenienti dai membri del CDVR;
- f) notizie apprese dalla stampa.

Specificando, si considerano interessati i soggetti che possono avere subito un pregiudizio dalla condotta dell'incolpato.

9.4 La segnalazione può pervenire al CDVR con ogni modalità, purché sia riconoscibile e certa la provenienza della notizia. In tal senso non costituisce notizia di illecito lo scritto anonimo.

9.5 E' facoltà del Presidente del CDVR, ove la segnalazione sia generica ed imprecisa, di invitare l'esponente a fornire chiarimenti ed eventuali documenti.

9.6 Qualora si apprenda dell'emanazione di una sentenza penale di condanna, il CDVR esperirà le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia, al fine di valutarla in sede disciplinare.

9.7 Il Presidente del CDVR esaminerà le notizie di illecito disciplinare entro trenta giorni dal ricevimento, a decorrere dalla data riportata sul timbro di protocollo; il Presidente può assumere informazioni e/o chiarimenti dall'iscritto o dalle parti esponenti, assegnando di seguito la pratica ad un CollDVR a sua discrezione. Eventuali incontri verranno sinteticamente verbalizzati e sottoscritti; nel caso in cui ciascuno dei presenti non volesse sottoscrivere il verbale, si riporterà sullo stesso la sua volontà.

9.8 Il Presidente del CDVR, qualora anche all'esito delle informazioni assunte, ritenga che l'esposto o la notizia abbia anche in astratto una valenza disciplinare assegna la pratica ad un singolo CollDVR. Nel caso invece di esposti anonimi, ovvero quando ritenga che l'esposto o la notizia non abbia neppure in astratto valenza disciplinare,



dispone il non luogo a procedere, ordinando l'iscrizione della notizia in un separato registro.

#### *ART. 10 – Registri*

*10.1* Le notizie di illecito disciplinare sono iscritte, a cura del segretario del CDVR e dalla segreteria dell'Ordine, in un apposito registro conservato presso la stessa segreteria; se il Presidente del CDVR non ritenga ravvisabile nella notizia anche astrattamente un illecito disciplinare, la stessa verrà egualmente inserita nel registro, specificando la ritenuta infondatezza.

*10.2* Le notizie di illecito disciplinare sono annotate nel registro degli incolpati dove vengono annotate con numerazione progressiva le generalità dell'incolpato, le notizie personali contenute nell'albo, eventuali precedenti procedimenti disciplinari ed il loro esito. Il segretario del CDVR, coadiuvato dalla segreteria, terrà aggiornate le annotazioni con le notizie del procedimento.

*10.3* I Consiglieri del CDVR possono esaminare i registri di cui sopra.

*10.4* Dal giorno dell'iscrizione della notizia di illecito disciplinare e fino alla definizione del procedimento relativo non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, né il trasferimento presso altro Ordine.

#### *ART. 11 – Fase preliminare*

*11.1* Il Presidente del ColldVR, dopo aver ricevuto incarico di trattare il procedimento dal Presidente del CDVR, raccoglie le opportune informazioni anche presso i pubblici uffici e può sentire il professionista indagato ed eventuali testimoni. All'incolpato viene inviata copia dell'esposto e della notizia comunque ricevuta dal CDVR e gli viene richiesto l'invio di una relazione scritta difensiva da inoltrare al ColldVR entro trenta giorni. Nell'esercizio di tale funzione il Presidente del ColldVR può essere coadiuvato dagli altri Consiglieri del ColldVR. Degli eventuali incontri viene redatto un verbale sottoscritto dai presenti.

*11.2* Il Presidente del CollDVR convoca quindi tempestivamente il Collegio al fine di deliberare di non doversi procedere, ovvero il rinvio a giudizio disciplinare e la conseguente convocazione dell'indagato.

*11.3* Il CollDVR, su proposta del Presidente, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare quando:

*a)* i fatti palesemente non sussistono;

*b)* i fatti palesemente non costituiscono il presupposto della violazione di norme deontologiche;

*c)* i fatti non siano stati commessi da un iscritto nell'albo dell'Ordine di Verona; in questo ultimo caso il Presidente trasmetterà la documentazione al Presidente del CDVR che, a sua volta, comunicherà gli atti al CDD territorialmente competente.

*11.4* Il provvedimento di non luogo a procedere è succintamente motivato e portato a conoscenza del Presidente del CDVR e comunicato, tramite pec, all'incolpato ed agli esponenti.

*11.5* Se invece non sussistono i presupposti di cui sopra, il Presidente del CollDVR apre formalmente il procedimento disciplinare, nominando un relatore tra i membri del Collegio al quale trasmette gli atti della fase preliminare.

*11.6* Il Presidente del CollDVR, ricevuto il testo della citazione predisposta dal relatore designato, provvede a citare l'incolpato, a mezzo posta elettronica certificata, a comparire al giorno ed ora fissati avanti il Collegio, in un termine non inferiore a 15 giorni dall'avviso, per essere sentito e per addurre le proprie giustificazioni; l'inosservanza del termine di cui sopra viene sanata dalla costituzione dell'incolpato che non la eccepisca.

*11.7* La citazione di cui al punto precedente deve contenere le seguenti indicazioni:

*a)* l'autorità procedente;

*b)* le generalità del professionista incolpato;

- c) fatti e circostanze contestati;
- d) norme deontologiche che si assumono violate;
- e) giorno, ora e luogo della convocazione;
- f) l'avviso che l'incolpato può farsi sostituire da un legale e/o da un esperto di sua fiducia;
- g) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per l'audizione, può depositare documenti ed indicare testimoni che provvederà egli stesso ad intimare con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti;
- h) l'elenco dei testimoni e degli esponenti che il Collegio intende ascoltare.

*11.8* La notificazione della citazione di cui sopra interrompe la prescrizione dell'azione disciplinare.

*11.9* Il procedimento penale a carico dell'incolpato per un fatto di rilevanza disciplinare comporta la sospensione del procedimento disciplinare e dei relativi termini fino alla pronuncia della decisione definitiva; per i fatti che non sono oggetto del giudizio penale, ovvero per quelli che implicano procedimenti civili o amministrativi la sospensione del procedimento disciplinare non è necessaria, ma facoltativa.

*11.10* Ai sensi dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste e non costituisce illecito penale, ovvero che l'imputato non lo ha commesso; la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

*ART. 12 – Celebrazione del procedimento disciplinare*

*12.1* Nel giorno, ora e luogo stabiliti nella citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento disciplinare con verbalizzazione della seduta. Il verbale conterrà:

- a)* data ed ora di inizio della seduta;
- b)* nomi dei componenti del Collegio presenti con indicazione delle funzioni;
- c)* indicazione del Pubblico Ministero se presente, con le sue conclusioni;
- d)* indicazione dell'incolpato e del suo legale e/o esperto;
- e)* indicazione delle persone eventualmente udite;
- f)* le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario e l'ora di chiusura della seduta;

*12.2* L'intervento dei soggetti avviene secondo il seguente ordine:

- a)* relatore;
- b)* Pubblico Ministero se presente;
- c)* incolpato ovvero il suo legale e/o esperto.

*12.3* La seduta non è pubblica e può essere rinviata per legittimi impedimenti. Nel corso della seduta l'incolpato ha diritto di interrogare o far interrogare i testimoni e di rendere dichiarazioni. Il Collegio può, d'ufficio o su istanza, ammettere ed acquisire ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti.

*12.4* Al termine della discussione il Collegio si riserva di decidere in Camera di Consiglio; in caso di esigenza di nuovi accertamenti l'iscritto viene nuovamente convocato nei modi di cui ai commi precedenti; della decisione viene data successiva comunicazione all'iscritto.

*12.5* Alla deliberazione del procedimento disciplinare devono concorrere, a pena di nullità, gli stessi componenti del Collegio che hanno partecipato al dibattimento. Il Presidente voterà per ultimo; il Consigliere dissenziente potrà, a richiesta, verbalizzare

il suo motivato dissenso; il provvedimento, comunicato all'interessato, non riporta se la decisione sia stata presa all'unanimità ovvero a maggioranza.

*12.6* Nel caso in cui in sede di deliberazione risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si procede ad una nuova trattazione, se del caso con la riconvocazione delle parti ai sensi dei commi precedenti.

### *ART. 13 – Provvedimento disciplinare*

*13.1* Il provvedimento deve corrispondere ad un logico accertamento, essere argomentato illustrando i fatti addebitati e congruamente motivati, indicando gli articoli delle norme deontologiche violate.

*13.2* La decisione del Collegio conterrà l'indicazione di:

- a)* autorità emanante;
- b)* generalità del professionista;
- c)* oggetto dell'incolpazione;
- d)* indicazione delle norme violate ed elementi a discolora forniti dall'incolpato;
- e)* motivi su cui la decisione è fondata;
- f)* dispositivo con specifica indicazione della sanzione inflitta;
- g)* avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione al Consiglio Nazionale di Disciplina con ricorso depositato presso il Consiglio territoriale entro trenta giorni;
- h)* giorno, mese, anno e luogo della decisione;
- i)* sottoscrizioni del Presidente e del Segretario del Collegio.

*ART. 14 – Sanzioni disciplinari*

*14.1* Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate dal Collegio sono:

*a)* avvertimento;

*b)* censura;

*c)* sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001;

*d)* cancellazione dall'albo.

*14.2* La sospensione per un periodo superiore di sei mesi di cui al punto precedente e la cancellazione potranno essere disposte anche in caso di recidiva e di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

*14.3* L'avvertimento consiste nell'esortare l'incolpato a non ripetere le mancanze commesse.

*14.4* La censura consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo a ciò relativo.

*14.5* Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano l'inibizione all'esercizio di qualsiasi attività professionale.

*14.6* Durante i termini per impugnare e fino all'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato resta sospesa.

*14.7* Le sanzioni diventano esecutive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso di rigetto da parte del Consiglio nazionale; l'impugnazione in Cassazione della decisione del Consiglio Nazionale non sospende l'esecuzione del provvedimento.

14.8 L'adozione di misure restrittive della libertà personale di un iscritto da parte dell'autorità giudiziaria, comporta la sospensione dall'esercizio della professione fino all'eventuale revoca.

14.9 In caso di condanna definitiva a pena detentiva di un iscritto, il CDVR, all'esito del procedimento disciplinare innanzi al Collegio, manda al Presidente dell'Ordine di provvedere alla cancellazione dall'albo e/o alla sospensione dell'incolpato.

14.10 Nel caso di condanna di un iscritto che impedirebbe l'iscrizione all'albo è sempre ordinata la cancellazione del medesimo; i relativi provvedimenti sono adottati d'ufficio dal CDVR, anche su segnalazione dell'Ordine, senza necessariamente attivare il procedimento disciplinare. In ogni caso l'apertura del procedimento di cancellazione, con invito a presentare entro venti giorni documenti o osservazioni, deve essere comunicata all'interessato a mezzo pec o con raccomandata AR all'ultimo domicilio professionale reso noto all'Ordine.

#### *ART. 15 – Morosità degli iscritti*

15.1 Nel caso di morosità di un iscritto nel versamento dei contributi annuali dovuti all'Ordine, a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, previa diffida comunicata via pec all'incolpato di provvedere al versamento entro trenta giorni dalla ricezione, viene disposta, da parte del Consiglio dell'Ordine, la sospensione dell'incolpato con efficacia immediata e durata a tempo indeterminato fino a che l'iscritto non provvederà a sanare la propria posizione.

#### *ART. 16 – Obblighi formativi*

16.1 Nel caso di mancato totale o parziale assolvimento degli obblighi formativi, l'iscritto è soggetto al procedimento disciplinare.

16.2 Per il triennio 2014/2017 si ritengono applicabili le sanzioni come sopra previste.

16.3 A partire dal prossimo triennio si applicherà il comma 2 dell'art. 9 del codice deontologico.

16.4 La partecipazione all'attività di formazione in qualità di formatori darà diritto all'acquisizione dei crediti professionali previsti per i partecipanti all'evento.

16.5 La partecipazione quali Consiglieri al Consiglio di Disciplina darà diritto all'acquisizione dei crediti formativi in materia disciplinare relativi all'anno di partecipazione.

#### *ART. 17 – Posta elettronica certificata*

17.1 La mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) all'Ordine o la comunicazione di una pec non attiva e funzionante, dopo un duplice sollecito costituirà notizia di violazione rilevante ai fini disciplinari.

#### *ART. 18 Inarcassa*

18.1 Gli iscritti sono tenuti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa ed a rispettare gli adempimenti previdenziali; su segnalazione di Inarcassa al CollCDVR l'iscritto è soggetto a procedimento amministrativo; alla seconda infrazione segnalata al CDVR e dopo diffida comunicata via pec all'interessato di provvedere al versamento entro quindici giorni dalla ricezione consegnerà la sospensione dell'iscritto, da parte del Consiglio dell'Ordine, dall'esercizio della professione a tempo indeterminato fino all'adempimento.

#### *ART. 19 – Pubblicità dei provvedimenti disciplinari*

19.1 Le sanzioni eventualmente inflitte dai Collegi sono comunicate all'iscritto a mezzo pec ed inviate, per conoscenza, al Presidente del CDVR ed al Presidente dell'Ordine.



19.2 L'avvenuta conclusione del procedimento disciplinare verrà comunicata agli esponenti che avranno facoltà di accesso agli atti, manifestando il loro interesse entro trenta giorni dalla comunicazione della conclusione.

19.3 I provvedimenti esecutivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati a mezzo pec a tutti gli enti ai quali viene trasmesso l'albo.

19.4 I medesimi provvedimenti vengono altresì comunicati a mezzo pec ai Comuni della Provincia di riferimento dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto sanzionato.

19.5 I provvedimenti definitivi esecutivi sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

19.6 Nel caso di iscritto che svolga attività di lavoro dipendente, detti provvedimenti verranno comunicati al datore di lavoro.

#### *ART. 20 – Impugnazione*

20.1 Il provvedimento che conclude il procedimento disciplinare può essere impugnato dal Pubblico Ministero e dall'iscritto sanzionato con ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina da depositarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento presso l'Ordine territoriale di competenza.

#### *ART. 21 – Diritto di accesso*

21.1 L'esponente e l'incolpato possono prendere visione degli atti inseriti in fascicolo, tranne quelli riservati (in specie quelli riguardanti dati sensibili), secondo le regole dell'accesso agli atti amministrativi, con pagamento dei diritti di segreteria vigenti all'epoca della richiesta.

21.2 La domanda di accesso è indirizzata al Presidente del Collegio istruttore e va depositata presso la Segreteria dell'Ordine.

*ART. 22 – Prescrizione*

22.1 L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni dal momento di commissione del fatto disciplinarmente rilevante, salvo che gli effetti della condotta non producano effetti perduranti nel tempo; in tal caso la prescrizione decorrerà dalla cessazione degli effetti medesimi.

*ART. 23 – Entrata in vigore*

23.1 Il presente regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione telematica, che verrà attestata dalla segreteria mediante annotazione sulla delibera di approvazione.

23.2 Eventuali modifiche potranno essere deliberate dal CDVR a maggioranza dei suoi Consiglieri.

Il presente regolamento è composto da 23 articoli per un totale di 18 pagine.